

OGGETTO: Circolare 4.2012

Seregno, lì 30 gennaio 2012

CONTRATTO DI RETE D'IMPRESA

L'innovazione è alla base dello sviluppo delle economie avanzate. In aree territoriali in cui il vantaggio competitivo non può essere creato tramite l'accesso privilegiato a materie prime o tramite un basso costo del lavoro, l'innovazione costituisce uno dei pochi elementi per fare la differenza, creare crescita e produttività nel sistema delle imprese e delle istituzioni e fornire benessere. Uno dei maggiori ostacoli all'innovazione e all'internazionalizzazione delle piccole medie imprese italiane è la loro dimensione ridotta.

Le Reti tra imprese hanno proprio la funzione di aggirare questo ostacolo ed accrescere la competitività e la capacità innovativa delle PMI.

Con il contratto di Rete più imprenditori perseguono la finalità di mettere in comune attività e risorse personali allo scopo di migliorarne e potenziarne gli effetti, in termini di incremento della capacità innovativa e della competitività aziendale. Rappresenta dunque una forma di aggregazione fra imprese, pur mantenendo la loro soggettività giuridica.

Non c'è un numero minimo di imprese per la costituzione della Rete. Pertanto, per fare una Rete possono bastare anche solo tre o quattro aziende. Certamente, bisognerà valutare se un contratto possa essere utile per tre, o anche quattro, sole aziende. Non vi sono limiti di natura territoriale e neppure limiti merceologici, per cui alla medesima Rete possono partecipare aziende operanti in settori diversi.

Elemento essenziale è la stipula del contratto di Rete. In esso devono essere riportate le modalità concrete, ossia le attività da svolgere, per accrescere la capacità innovativa. Esempi di queste modalità possono essere tutte quelle attività che, per le singole imprese, potrebbero risultare eccessivamente onerose, o semplicemente difficili da eseguire da sole; questo è il caso probabilmente delle attività di ricerca, di marketing o ancora di commercializzazione dei prodotti in mercati esteri, ma potrebbe essere pure il caso di servizi professionali, quali quelli contabili e fiscali, legali, oppure di gestione finanziaria.

Obblighi a carico delle imprese

In sostanza, il contratto di Rete deve prevedere inevitabilmente:

1. la denominazione delle imprese aderenti alla Rete;
2. gli obiettivi di innovazione e di competitività che si intendono perseguire con la Rete;
3. le modalità per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
4. il programma di Rete, con i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa partecipante;
5. le modalità di realizzazione dello scopo comune;
6. l'eventuale fondo patrimoniale comune e l'indicazione dei conferimenti, nonché le regole di gestione del fondo;
7. la durata del contratto;
8. le modalità di adesione di altre imprese;
9. le eventuali cause di recesso;
10. l'eventuale soggetto che cura l'esecuzione del contratto di Rete, ed i poteri di gestione e di rappresentanza ad esso conferiti;
11. le procedure decisionali delle imprese partecipanti.

I Contratti di rete garantiscono alle imprese sottoscrittrici alcune **agevolazioni** che assumono le seguenti forme:

1. incentivi fiscali;
2. facilitazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Istituti di credito;
3. contributi a fondo perduto (forniti per il momento da bandi delle Regioni).

Agevolazioni fiscali - L'art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010 ha previsto la detassazione della quota parte di utili destinati da ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato al fine di realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti comuni del programma di rete.

Esempio. La quota dell'utile 2011, destinata a riserva, approvando il relativo bilancio nel mese di aprile 2012, dovrà essere seguita dalla realizzazione dell'investimento entro il 2013; tuttavia l'esecuzione dell'investimento entro fine dell'anno 2013 assicura la deduzione fiscale già a partire dal 2012.

Si tratta di una sospensione d'imposta temporanea, in quanto la norma stessa prevede che gli importi corrispondenti a tali utili concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o nell'esercizio in cui viene meno l'adesione alla rete.

Agevolazioni finanziarie e creditizie – Le reti d'impresa sono supportate ed incentivate da Istituti di Credito (ad esempio bond Unicredit, ecc.) con agevolazioni contrattuali ed economiche. Vi sono inoltre Bandi per l'erogazione di contributi emessi da Enti Pubblici (ad Esempio Bando Ergon 2012 promosso dalle Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia scadente il 29-02-2012).

Lo studio rimane a disposizioni per ulteriori chiarimenti.

Studio Associato Contrino

Riferimenti normativi

Legge 266/2005 Art 1 c. 366 e segg. Modificato dal D.L. 5/2009 art. 3 conv. Legge 33/2009.

D.L. 31-5-2010 n. 78 art. 42 conv Legge 30-7-2010 n. 122

C.M. 14-04-2011 n, 15/E - R.M. 12-09-2011 n. 89/E